

REPUBBLICA ITALIANA

*Regione Siciliana***ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE
SERVIZIO 3 - GESTIONE FAUNISTICA DEL TERRITORIO****IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTA** la L. R. 15/05/2000 n. 10 recante norme sulla dirigenza e sui rapporti di impegno e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 16/12/2008, n. 19 recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 27 giugno 2019, n. 12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16/12/2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n.9.", pubblicato nella GURS del 17/07/2019, n.33;
- VISTO** il D.P. Reg. n. 2802 del 19 giugno 2020 con il quale il Presidente della Regione ha conferito al Dott. Mario Candore, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea;
- VISTO** il D.D.G. n. 1236 del 02/08/2021 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura ha conferito l'incarico di dirigente preposto al Servizio 3 "Gestione Faunistica del Territorio" al Dott. Ciro Cesare Pedrotti;
- VISTA** la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, avente per oggetto: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione dell'esercizio venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale";
- VISTO** l'art. 41 della predetta legge, che demanda all'Assessore regionale per l'Agricoltura e le Foreste l'individuazione delle zone stabili per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia, su proposta delle Ripartizioni faunistico-venatorie, anche su indicazione delle Associazioni Venatorie riconosciute, delle Associazioni cinofile legalmente costituite e delle aziende faunistico-venatorie ed agro-venatorie;
- VISTO** in particolare, il comma 2 dell'art. 41, in cui è previsto che la gestione delle zone di addestramento, allenamento e gare per cani individuate può essere affidata ad associazioni venatorie riconosciute e cinofile legalmente costituite, ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati nonché alle aziende faunistico-venatorie ed agro-venatorie, per le zone individuate all'interno di queste;
- VISTO**, inoltre, il comma 4 dell'art. 41, che distingue le zone stabili per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani in zona "A", in cui si riscontra presenza di fauna selvatica e un habitat idoneo alla protezione e alla riproduzione della stessa, e in zona "B", in cui si riscontra una presenza occasionale e insignificante di fauna selvatica ed è costituita da un territorio di scarso pregio faunistico-ambientale;

VISTO il decreto presidenziale 17 settembre 2001, n. 18, con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione delle Zone di addestramento, allenamento e gare per cani in Sicilia;

VISTA la circolare prot. n. 1061 del 19/03/2003, riguardante l'affidamento della gestione delle zone di addestramento, allenamento e gare per cani da caccia;

VISTA la circolare prot. n. 5793 del 07/03/2016, riguardante indicazioni su "periodi e modalità di effettuazione delle attività" nelle zone stabili di tipo "B";

VISTO il D.D.S. n. 430 del 19/04/2006, con il quale è stata individuata la zona cinologica stabile di tipo "B", denominata "Casal Monaco", nel territorio del comune Trapani, contrada Casal Monaco;

VISTO il D.R.S. n. 129 del 06/03/2017, con il quale la zona cinologica stabile di tipo "B", denominata "Casal Manoco", nel territorio del comune Trapani, contrada Casal Monaco, è stata affidata alla Associazione dei Migratoristi Italiani ANUU – Sezione provinciale di Trapani, per un periodo di cinque anni;

VISTA la nota prot. n. 12822 del 14/02/2022 con la quale il Servizio 17- Servizio per il Territorio di Trapani - Unità operativa n.1 - Affari generali e Coordinamento delle attività finanziarie, Ripartizione faunistico-venatoria ha trasmesso, con parere favorevole, la documentazione relativa alla richiesta di rinnovo dell'affidamento della zona cinologica stabile di tipo "B" denominata "Casal Monaco", avanzata dalla Associazione dei Migratoristi Italiani ANUU – Sezione provinciale di Trapani, nella persona del presidente provinciale pro tempore Sig. Valfrè Sebastiano ;

CONSIDERATO che, alla luce della normativa vigente, ricorrono i presupposti per rinnovare ulteriormente l'affidamento della zona cinologica stabile di tipo "B", denominata "Casal Monaco", avanzata dalla Associazione dei Migratoristi Italiani ANUU – Sezione provinciale di Trapani, con alcune prescrizioni;

DECRETA

ART.1

In conformità alle premesse, è rinnovato l'affidamento della zona cinologica stabile di tipo "B", denominata "Casal Manoco", nel territorio del comune Trapani, contrada Casal Monaco individuata con D.D.S. n. 430/2006, già affidata con D.R.S. n.129 /2017, alla Associazione dei Migratoristi Italiani ANUU – Sezione provinciale di Trapani, con sede in via Vespri, n.81 – Trapani, nella persona del presidente provinciale pro tempore Sig. Valfrè Sebastiano, nato a Erice (TP) il 05/10/1957, quale gestore responsabile della zona cinologica.

ART.2

Nella zona cinologica stabile di tipo "B" "Casal Monaco", ricadente nel territorio del comune di Trapani, contrada Casal Monaco, è vietato:

- a) l'esercizio venatorio;
- b) effettuare addestramento e/o allenamento e/o gare, con abbattimento di qualsiasi specie di fauna, nei giorni di martedì e venerdì nel periodo in cui, nel territorio regionale, è consentito l'esercizio venatorio e per tutto il periodo compreso tra il 10 aprile e il 20 maggio inclusi;
- c) l'uso di richiami acustici di qualsiasi tipo;
- d) l'uso di fauna selvatica non cacciabile nel territorio regionale (es.:Coturnice, Lepre, Colino);
- e) l'uso di ungulati.

ART.3

Il Servizio 17- Servizio per il Territorio di Trapani- Unità operativa n.1 - Affari generali e Coordinamento delle attività finanziarie, Ripartizione faunistico-venatoria, curerà l'esecuzione del presente decreto, copia del quale, unitamente ai relativi atti, sarà depositato presso lo stesso Ufficio a disposizione di coloro che siano interessati a prenderne visione, nonché l'osservanza delle disposizioni previste nel Decreto

Presidenziale 17 settembre 2001, n. 18, e in particolare, degli impegni previsti dall'art. 7 del predetto decreto e sottoscritti dal gestore responsabile della zona cinologica.

ART.4

L'affidamento di cui all'art. 1 avrà la durata di anni cinque a decorrere dalla data del presente decreto e potrà essere revocato in qualsiasi momento per comprovate inadempienze nella gestione della zona cinologica.

ART.5

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e ss.mm e ii., sul sito internet del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale.

Palermo, 07 MAR. 2022



Il Dirigente del Servizio

Ciro Pedrotti

